



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA  
UFFICIO X AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO**

Via Monticelli n.1 Loc. Fuorni 84131 Salerno - tel. 089771611

P.E.C.: [uspsa@postacert.istruzione.it](mailto:uspsa@postacert.istruzione.it) - P.E.O.: [usp.sa@istruzione.it](mailto:usp.sa@istruzione.it) - Sito Web: [www.csasalerno.it](http://www.csasalerno.it)

**IL DIRIGENTE**

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 13426/8 del 4/5/2016 che, in esecuzione della Sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno n. 72/2016, ha disposto, con decorrenza dal triennio 2014/17, l'inserimento nelle GAE di questa provincia, per la Scuola dell'Infanzia e la Scuola Primaria, III Fascia, con punti 11, di D'AMORA ANNAMARIA n.18/6/1962 (SA);

TENUTO CONTO che il predetto inserimento in GAE è stato disposto nelle more del giudizio di merito, con conseguente depennamento dei ricorrenti dalle graduatorie di pertinenza, nel caso in cui il prosieguo del giudizio sia favorevole all'Amministrazione;

VISTA la Sentenza della Corte d'Appello del Tribunale di Salerno, n. 360/2017 del 9/5/2017, con la quale la Corte d'Appello ha accolto l'appello proposto da questa Amministrazione avverso la Sentenza n. 72/2016, riformando la sentenza impugnata;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'esecuzione della Sentenza della Corte d'Appello del Tribunale di Salerno, n. 360/2017;

**D I S P O N E**

Per le motivazioni di cui in premessa, la Sig.a D'AMORA ANNAMARIA n.18/6/1962 (SA) è depennata, in esecuzione della Sentenza della Corte d'Appello del Tribunale di Salerno, n. 360/2017, con effetto retroattivo dalle Graduatorie ad Esaurimento della scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria, precedentemente inserita con provvedimento prot. 13426/8 del 4/5/2016 Circolare n 111, in esecuzione della Sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno n. 72/2016.

Per effetto del suddetto depennamento dalle Graduatorie ad Esaurimento della scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria di questa provincia, sono annullati eventuali atti di individuazione del predetto docente come destinatario di contratti di a tempo determinato per l'a.s. 2016/2017.

**I Dirigenti Scolastici che abbiano stipulato con la predetta docente contratti di lavoro a tempo determinato adatteranno, in attuazione dell'apposta clausola risolutiva, i decreti motivati di risoluzione del contratto, essendo venuto meno il presupposto che dava loro diritto all'individuazione.**

I Dirigenti Scolastici nelle cui graduatorie d'istituto risulta eventualmente inserita la docente D'AMORA ANNAMARIA n.18/6/1962 (SA), apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, cancellando la posizione dalla prima fascia.

Ai sensi dell'art 2126 c.c., 1° comma (“La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetti per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione”) restano salvi i diritti patrimoniali acquisiti dai docenti in seguito alla conclusione del contratto, risolto con il presente decreto.

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento.

IL DIRIGENTE

Renato PAGLIARA

Ai Dirigenti Scolastici  
SCUOLE OGNI ORDINE E GRADO  
LORO SEDI  
Agli studi legali interessati  
Al ricorrente mediante pubblicazione sul sito  
ALLE OO.SS. della scuola  
AGLI AA.TT.PP. DELLA REPUBBLICA  
LORO SEDI  
AL Sito Web-Sede